

BILANCIO

Il bilancio di sostenibilità tra rinvii e incertezze

di **Greta Popolizio**

Master di specializzazione

Bilancio di sostenibilità

Scopri di più

L'entrata in vigore dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni si sta rivelando **piuttosto complessa**.

Come noto, il **D.Lgs. n. 125/2024** ha recepito, nel nostro ordinamento, la Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Direttiva n. 2022/2464/UE) che, ricordiamolo, prevedeva la **pubblicazione obbligatoria del bilancio di sostenibilità** a partire dall'esercizio 2025 **per le aziende di maggiori dimensioni**, secondo i principi di rendicontazione ESRS (adottati tramite apposito Regolamento (UE) n. 2023/2772).

L'**art. 1, lett. n), D.Lgs. n. 125/2024**, definisce in **modo puntuale le imprese destinatarie** dei nuovi adempimenti:

«n) **«imprese di grandi dimensioni»**: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- **totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;**
- **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;**
- **numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250».**

Per completezza espositiva, ricordiamo che, oltre alle sopracitate imprese, la Direttiva CSRD ed il D.Lgs. n. 125/2024 si occupano anche delle **imprese di interesse pubblico e delle PMI che hanno emesso titoli quotati** nei mercati regolamentati della Comunità Europea.

La **platea dei soggetti** tenuti all'adempimento e la complessità delle informazioni richieste dai principi ESRS ha indotto il Parlamento Europeo a **“sospendere” l'applicazione dei nuovi obblighi**, prevedendo in prima battuta con un provvedimento di urgenza (Direttiva n. 2025/794/UE c.d. **Stop the Clock**), **il differimento di 2 anni dell'obbligo di rendicontazione**.

L'Italia si adegua a questa Direttiva europea mediante la modifica del D.Lgs. n. 125/2024, ad

opera dell'[art. 10, comma 1-bis, D.L. n. 95/2025](#), convertito in Legge n. 118/2025. Tale modifica dispone il **rinvio nelle seguenti modalità**.

Rinvio di 2 anni per la CSRD

L'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla Direttiva (UE) n. 2464/2022 **viene spostata avanti di 2 anni per**

- **le grandi imprese**, con inizio in data **1° gennaio 2027** (e non più **1° gennaio 2025**);
- **per le PMI quotate** dagli esercizi con inizio in data **1° gennaio 2028** (e non più **1° gennaio 2026**).

Resta in vigore l'obbligo, a decorrere dall'esercizio 2024, per **le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati** durante l'esercizio e per gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo e che, **su base consolidata**, alla data di chiusura del bilancio, superano **il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio**.

Ciò che resta ancora da definire, sia a livello comunitario che, naturalmente, a livello nazionale, **saranno i nuovi limiti dimensionali delle società obbligate**. Il pacchetto *Omnibus*, ossia l'insieme di provvedimenti che a livello comunitario ha annunciato importanti modifiche all'impianto normativo relativo alla rendicontazione di sostenibilità, prevede, infatti, che venga altresì **ridotta la platea dei soggetti coinvolti**, mediante un **importante innalzamento del numero di dipendenti in forza alle imprese** (probabilmente a 1.000) e che vengano **notevolmente semplificati i principi di rendicontazione**.

Attualmente, le modifiche ai principi di rendicontazione obbligatori ESRS sono **in fase di pubblica consultazione, a partire dallo scorso 31 luglio 2025 e per 60 giorni**.

Contestualmente è stata **rafforzata l'autorevolezza dei principi di rendicontazione volontaria per le PMI**, cd. **VSME** (Voluntary Small Medium Enterprises), tramite la raccomandazione della Commissione Europea C (2025) 4984 del 30 luglio 2025. Ci si aspetta, tuttavia, **una revisione anche di tale set di principi**, ad oggi molto semplici, per poterli **rendere idonei ad una informativa completa anche delle aziende di dimensioni non piccole**.